

D.Lgs. 14-3-2011 n. 23 art. 8 – 9.
Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2011, n. 67.

Art. 8 Imposta municipale propria [\(24\)](#) [\(26\)](#)

1. L'imposta municipale propria è istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale.
3. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'esclusione non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
4. L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'[articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#).
5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale ai sensi del comma 3, l'imposta è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota dello 0,76 per cento. La predetta aliquota può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, tenendo conto delle analisi effettuate dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, l'aliquota fissata dal primo periodo del presente comma, ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota determinata ai sensi del comma 6. [\(25\)](#)
6. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, è ridotta alla metà.
7. I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale, adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedere che l'aliquota di cui

al comma 5, primo periodo, sia ridotta fino alla metà anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'[articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](#), ovvero nel caso in cui abbia ad oggetto immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società. Nell'ambito della facoltà prevista dal presente comma, i comuni possono stabilire che l'aliquota ridotta si applichi limitatamente a determinate categorie di immobili.

(24) Per l'anticipazione sperimentale dell'istituzione dell'imposta municipale propria, vedi l'[art. 13, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#).

(25) Comma così modificato dall'[art. 13, comma 14, lett. c\), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#), a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 13, comma 14, alinea del medesimo D.L. 201/2011](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#).

(26) Vedi, anche, l'art. 4, comma 12-quinquies, [D.L. 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito con modificazioni, dalla [L. 26 aprile 2012, n. 44](#).

Art. 9 Applicazione dell'imposta municipale propria

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al

versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

[4. A far data dal completamento dell'attuazione dei decreti legislativi in materia di adeguamento dei sistemi contabili adottati ai sensi dell'[articolo 2, comma 2, lettera h\), della citata legge n. 42 del 2009](#), e successive modificazioni, e dell'[articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), e comunque a partire dal 1° gennaio 2015, l'imposta è corrisposta con le modalità stabilite dal comune. [\(27\)](#)

]

5. Con regolamento adottato ai sensi dell'[articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997](#), i comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato [decreto legislativo n. 218 del 1997](#), e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato [decreto legislativo n. 218 del 1997](#), prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.

6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.

7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli [articoli 10](#), comma 6, [11](#), commi 3, 4 e 5, [12](#), [14](#) e [15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992](#) e l'[articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del 2006](#).

8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'[articolo 7, comma 1, lettere b\), c\), d\), e\), f\), h\), ed i\) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992](#). Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 1994, n. 133](#), ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere che i fabbricati rurali ad uso strumentale siano assoggettati all'imposta municipale propria nel rispetto del limite delle aliquote definite dall'[articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), ferma restando la facoltà di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi dell'[articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670](#), e successive modificazioni. [\(28\)](#)

9. Il reddito agrario di cui all'[articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](#), i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'[articolo 3](#), i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'[articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](#), e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi. Sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall'imposta municipale propria. [\(29\)](#)

[\(27\)](#) Comma abrogato dall'[art. 13, comma 14, lett. c\), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#), a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 13, comma 14, alinea del medesimo D.L. 201/2011](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#).

[\(28\)](#) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 1-ter, lett. a\), D.L. 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 aprile 2012, n. 44](#).

[\(29\)](#) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 1-ter, lett. b\), D.L. 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 aprile 2012, n. 44](#).